ESTENSIONE AL CORPO DI POLIZIA DELL'AFRICA ITALIANA DELL'OBBLIGO DEI COMUNI DI SOMMINISTRARE ALLOGGI MILITARI

# Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'obbligo dei Comuni di somministrare, nei limiti dei mezzi disponibili nel territorio rispettivo, gli alloggi completi ai Corpi, reparti di Corpo, ufficiali, assimilati o militari isolati, fuori della propria residenza per ragioni di servizio, quale risulta disciplinato dalle disposizioni vigenti, si estende anche ai reparti, ufficiali e sottufficiali ed agenti isolati del Corpo di polizia dell'Africa italiana, negli stessi casi e con gli stessi limiti previsti per l'Arma dei carabinieri Reali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.

Data a San Rossore, addi' 17 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - TERUZZI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Versione in vigore dal 8 settembre 1942, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Estensione al Corpo di polizia dell'Africa italiana dell'obbligo dei Comuni di somministrare alloggi militari |
| Estremi | Legge 17 luglio 1942, n. 899 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1942 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/estensione-al-corpo-di-polizia-dell-africa-italiana-dell-obbligo-dei/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it